



Circolare 2/2020 del 19.03.2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – D.L. 18/2020 - MARZO 2020

*Ai Gentili Clienti
- mail-*

Gentile Cliente,
nonostante il difficile momento che l'Italia sta affrontando in questi giorni, la struttura del nostro Studio cercherà di mantenere aggiornati i nostri clienti relativamente alle disposizioni legislative ed interpretative che si stanno evolvendo in questi giorni.
Come già sicuramente sapete lunedì 16.3.2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il testo del Decreto-legge contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno alle imprese e alle famiglie per far fronte all'emergenza Coronavirus.
Il Decreto 18/2020, chiamato anche "Cura Italia" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.03.2020, ed è entrato in vigore questo stesso giorno.
Si illustrano di seguito le principali disposizioni di interesse generale.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI - Art. 60

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai **contributi previdenziali ed assistenziali** e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al **20 marzo 2020**.

IMPRESSE TURISTICORICETTIVE, AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR - SOSPENSIONI - ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE - ART. 61

L'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonché per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato i versamenti delle ritenute alla fonte

sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ora, questo nuovo decreto-legge estende tale sospensione ad altre categorie di soggetti: associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, gestione di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono teatri, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc.; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico, ecc.

La sospensione è limitata:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- ai versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;**
- **oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.**

Associazioni e Società Sportive (professionistiche e dilettantistiche)

Per quanto riguarda le ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti (ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, la sospensione opera fino al 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in tal caso, è escluso il rimborso di quanto già versato.

PROROGA SCADENZE - Art. 62

Tutti gli adempimenti e **versamenti fiscali** in scadenza il giorno 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti.

Per i soggetti con **ricavi superiori a 2 milioni** la scadenza è rinviata a **venerdì 20 marzo** (art.60), mentre per quelli **inferiori a 2 milioni** la scadenza è rinviata **al 31 maggio**.

SOSPENSIONI GENERALIZZATE - Art. 62

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia **sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:**

- diversi dai versamenti;
- diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Dichiarazione annuale Iva: è rinviata la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Dichiarazione precompilata: relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l'art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ancora all'esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la **presentazione del 730 precompilato** dovrà avvenire entro il 30 settembre 2020.

Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.

Ripresa della riscossione: gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

SOGGETTI CON RICAVI NON SUPERIORI A 2 MILIONI - ART. 62

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (normalmente anno 2019), **sono sospesi i versamenti** da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- relativi alle **ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**, e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- relativi ai versamenti **IVA** (annuale e mensile);

- relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali**, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**

- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (EX EQUITALIA) (art. 68)

Sono sospesi i versamenti che vanno dall'8/03/2020 al 31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento (**sono esclusi gli avvisi bonari purtroppo**); i versamenti sospesi si devono pagare, unica soluzione, entro il 31/05/2020 (consiglio chi può di non sospendere e pagare tutto, dopo si trova altrimenti a dover pagare il corrente e pregresso).

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento delle dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 (chi ha già pagato non ha diritto al rimborso)

SOGGETTI INTERESSATI

Tutti i contribuenti

Sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) il termine di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. rottamazione ter e quello previsto per il 31.03 relativo al c.d. "saldo e stralcio".

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti previsto per il 28.02.2020 per la rata della rottamazione-ter e quello previsto per il 31.03.2020 per la rata del saldo e stralcio	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020)

SOGGETTI INTERESSATI

Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, del saldo stralcio

TUTELA DEI PERIODI DI QUARANTENA PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (ART. 26)

Al comma 1 dell'articolo 26 viene stabilito che i **periodi di quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato:

- ◆ **sono equiparati alla malattia** ai fini del trattamento economico e
- ◆ **non sono computabili** ai fini del periodo di comporto.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI Art. 63

È prevista l'erogazione di un bonus di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione in F24.

PROFESSIONISTI - CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM - Art. 27

È riconosciuta un'indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda.

Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO (*) - Art. 28

(*) commercianti, artigiani, coltivatori diretti.

La norma riconosce un'indennità una tantum pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda. Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito. Tale misura non è cumulabile con l'indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

N.B. L'indennità una tantum pari a 600 euro (spetta solo ai professionisti iscritti alla gestione separata ed autonomi iscritti alla gestione artigiani o commercianti; sembrerebbe non spetti ai soci lavoratori, che pure sono iscritti alla gestione commercianti/artigiani; dovrà chiarire l'Inps in merito): per il mese di marzo, di euro seicento, di cui ancora non ci sono modelli, ma che saranno reperibili sul sito inps.

Viene anche specificato che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - CREDITO D'IMPOSTA ART. 64

Viene introdotto un credito d'imposta delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Verrà emanato apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, per l'effettiva attuazione della disposizione.

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI – Art. 65

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza sanitaria, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona).

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24.

DIVIETO DI LICENZIAMENTI art. 46

Il datore di lavoro non può recedere, dall'entrata in vigore del decreto, e per sessanta giorni, dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

SOSPENSIONE MUTUI PER LIBERI PROFESSIONISTI

Sospensione per 9 mesi, a patto dimostrare che dopo il 21/02/2020 e per il trimestre successivo, ci sia un calo di fatturato, rispetto all'ultimo trimestre 2019, del 33% (quindi al 21/05/2020 si fanno i conti rispetto al 4° trimestre 2019).

DONAZIONI - DETRAZIONI FISCALI Art. 66

È riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le donazioni effettuate da imprese si applica l'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

SOCIETÀ - APPROVAZIONE del BILANCIO - Art. 106

In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:

- il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
- che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
- la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa Integrazione Ordinaria - CIGO

E' prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I datori di lavoro sono dispensati dall'obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica e di osservare gli ordinari termini procedurali.

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità.

Cassa integrazione in deroga

È prevista una forma di tutela residuale ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Congedo e indennità

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, possono fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo

continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità rispettivamente pari al 50 per cento della retribuzione e di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In alternativa, è possibile optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitter nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

CONCLUSIONI: Le misure messe in campo non sono moltissime e sono sicuramente insufficienti; **tutti i rapporti privatistici, non si interrompono; gli affitti vanno pagati ed i proprietari hanno il diritto di richiederli, salvo accordi privati.**

Sul tema delle bollette di luce (canone rai), gas, acqua e rifiuti ad oggi non c'è alcuno stop generalizzato per tutto il territorio nazionale ma sono sospese solo per le zone della vecchia zona rossa ovvero la Regione Lombardia e altre 14 province dell'Italia centro-settentrionale.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti.

Per Studio Format

Dr. Prudeniano Giovanni Antonio